Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

1956

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1955, n. 1386.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti la domanda per il riconoscimento giuridico dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale delle calzature Civitanova Marche-Montegranaro » e lo schema di statuto, approvato dagli enti fondatori;

Visti gli atti per notar dott. Ubaldo Seri Molini di Macerata, in data 24 luglio 1952, 7 marzo e 8 agosto 1955, con cui viene costituito l'Ente e se ne approva lo statuto;

Ritenuta la opportunità di riconoscere giuridicamente l'Ente suddetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

E' riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

Art. 1.

E' costituito un Ente autonomo, con sede in Civitanova Marche, avente la denominazione: « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro ».

L'Ente ha personalità giuridica.

Art. 2.

L'Ente « Mostra mercato nazionale della calzatura » ha per scopo di:

a) provvedere ogni anno periodicamente all'attuazione in Civitanova Marche di una mostra nazionale della calzatura e dei prodotti ad essa comunque annessi o complementari;

b) promuovere e perfezionare, nel periodo della mostra, un centro di contrattazione ed una base campionaria in Civitanova Marche, per l'incremento e lo sviluppo della industria calzaturiera e delle industrie annesse;

c) promuovere ed incrementare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico, commerciale, regionale e nazionale e, possibilmente, estere, dirette a sviluppare e diffondere i prodotti della industria calzaturiera, di quelle affini e complementari;

d) organizzare riunioni, convegni, gare e mostre particolari per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alle attività sopra enunciate.

Enti fondatori e soci aderenti.

Art. 3.

Sono fondatori dell'Ente:

a) l'Associazione pro-Civitanova Marche, che contribuisce con le disponibilità di cui alla situazione patrimoniale risultante dalle precedenti edizioni della Mostra-mercato della calzatura;

b) il comune di Civitanova Marche, con un contributo di L. 1.000.000;

c) il comune di Montegranaro, con un contributo di lire 500.000;

d) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, con un contributo di L. 500.000;

e) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno, con un contributo di L. 250.000;

f) l'Amministrazione provinciale di Macerata, con un contributo di L. 700.000;

g) l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, con un contributo di L. 500.000;

h) l'Ente provinciale per il turismo di Macerata, con un contributo di L. 250.000.

A tali Enti possono aggiungersi, in qualsiasi momento, con il titolo di aderenti all'Ente, le associazioni e persone che conferiscano al patrimonio dell'Ente una quota non inferiore alle L. 500.000 da versare in una sola volta e che vengono ammesse come tali con deliberazione del Consiglio generale.

La responsabilità dei fondatori e aderenti, a tutti gli effetti di legge, si intende limitata alla quota rispettivamente versata, escluso anche ogni vincolo di solidarietà.

Patrimonio e spese di esercizio.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle quote versate e conferite dai soci fondatori e da quelle degli aderenti all'Ente;

b) da contributi, donazioni, legati e oblazioni di qualsiasi genere che possano in ogni momento pervenire all'Ente.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede con le eventuali rendite del patrimonio, con il ricavato di ogni iniziativa e concessione relativa alla sua attività, con oblazioni, erogazioni e qualsiasi altro eventuale contributo di carattere analogo.

Organi

Art. 6.

Sono organi dell'Ente

a) il presidente;

b) il Consiglio generale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Il presidente è nominato, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri; dura in carica tre anni e può essere confermato.

Egli rappresenta l'Ente a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, sottoscrive gli atti emanati dall'Ente.

Consiglio generale.

Art. 8.

Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Macerata, designato dalla stessa;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, designato dalla stessa;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata, designato dalla stessa;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno, designato dalla stessa;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Macerata, designato dallo stesso;

un rappresentante del comune di Civitanova Marche, designato dallo stesso;

un rappresentante del comune di Montegranaro, designato dallo stesso;

un rappresentante dell'Associazione pro-loco di Civitanova Marche, designato dalla stessa;

un rappresentante dell'Associazione degli industriali della provincia di Macerata, designato dalla stessa;

un rappresentante dell'Associazione degli industriali della provincia di Ascoli Piceno, designato dalla stessa;

un rappresentante dell'Associazione degli artigiani della provincia di Macerata, designato dalla stessa;

un rappresentante dell'Associazione degli artigiani della provincia di Ascoli Piceno, designato dalla stessa;

un rappresentante dell'Associazione dei commercianti della provincia di Macerata, designato dalla stessa;

un rappresentante dell'Associazione dei commercianti della provincia di Ascoli Piceno, designato dalla stessa.

Il Consiglio generale elegge tra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce, ad ogni effetto, il presidente in caso di assenza o impedimento.

I componenti restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Nel caso che si rendano vacanti dei posti, gli Enti interessati provvederanno alle nuove designazioni.

La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto.

Le funzioni del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio generale sono gratuite.

Art. 9.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Il Consiglio viene convocato due volte l'anno, in via ordinaria, dal presidente, per l'approvazione dei bilanci, ed in via straordinaria, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto alla presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione.

Art. 10.

Il Consiglio generale è convocato dal presidente con almeno dieci giorni di preavviso.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso.

Gli inviti di convocazione debbono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione.

La seduta del Consiglio di prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; quella di seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta di far constare la validità della seduta medesima.

Giunta esecutiva.

Art. 11.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vice presidente e da cinque membri eletti dal Consiglio generale tra i suoi componenti.

Essa rimane in carica per la stessa durata del Consiglio.

La Giunta esecutiva provvederà alla esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e alla ordinaria gestione dell'Ente; può anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

Le riunioni della Giunta esecutiva non sono legali se non intervengono almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, ha prevalenza il voto di chi presiede.

La Giunta esecutiva si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e necessario e quando ne facciano richiesta motivata almeno due membri di essa.

Potrà costituire speciali comitati per l'espletamento dei compiti necessari ed utili alla attività dell'Ente.

Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto da cinque membri effettivi

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

uno in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.

Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti:

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi devono partecipare alle riunioni del Consiglio generale e possono partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva, senza voto deliberativo; possono chiedere la convocazione del Consiglio, ove eccezionali circostanze lo esigano.

Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una speciale indennità, il cui ammontare dovrà essere determinato preventivamente dal Consiglio generale.

Segretario generale.

Art. 13.

Il segretario generale è nominato su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il competente organo consultivo ministeriale. Egli è il capo degli uffici e del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Bilancio

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale.

Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Debbono, inoltre, essere sottoposte alla approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 15.

Gli utili netti di ciascun esercizio dell'Ente saranno devoluti per: il 60 % in aumento del patrimonio; il 30 % per la costituzione delle riserve; il 10 % a disposizione della Giunta esecutiva, per eventuali gratificazioni da corrispondersi ai collaboratori dell'Ente.

Amministrazione straordinaria e scioglimento.

Art. 16.

Il Ministero dell'industria e del commercio, in casi eccezionali e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, può affidare l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario, da nominarsi con proprio decreto.

Art. 17.

L'Ente potrà essere sciolto e messo in liquidazione con deliberazione del Consiglio generale, con i voti di almeno 4/5 dei consiglieri in carica.

Lo scioglimento e messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministero dell'industria e del commercio, a seguito di manifesta impossibilità di raggiungimento dei fini e per ragioni di pubblico interesse.

In ogni caso spetta allo stesso Ministero la nomina del liquidatore.

Il rendiconto del liquidatore è soggetto alla approvazione del Ministero.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai soci fondatori dell'Ente, in relazione alle quote da ciascuno conferite.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
CORTESE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1955, n. 1387.

Inclusione dell'abitato della frazione Vidiana del comune di Langhirano (Parma) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2087 emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1955;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici,

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Vidiana, frazione del comune di Langhirano, in provincia di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1955

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1955, n. 1388.

Norme e avvertenze per la compilazione dei libri di testo per le scuole elementari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1955, n. 503;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Gli allegati *A* e *B* del decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, sui libri di testo destinati alle scuole elementari e sulle avvertenze per la loro compilazione

in base ai programmi di cui a tale decreto sono sostituiti dalle avvertenze annesse al presente decreto e vistate d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Le nuove avvertenze entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 1957-58.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1955

GRONCHI

Rossi

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 57. — CARLOMAGNO

Norme e avvertenze per la compilazione dei libri di testo per le scuole elementari

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO

I e II classe. — Libro di lettura unitario diviso in due parti o volumetti (uno per ciascuna classe), col nome dell'autore, o degli autori associati, e con unico titolo. Prezzo segnato e distinto per ciascuna parte.

III, IV, V classe. — Libro di lettura diviso in tre parti o volumetti (uno per ciascuna classe) col nome dell'autore, o degli autori associati, e con unico titolo. Prezzo segnato e distinto per ciascuna parte.

III, IV, V classe. — Libro sussidiario unitario diviso in tre parti o volumetti (uno per ciascuna classe), col nome dell'autore, o degli autori associati, e con unico titolo. Prezzo segnato e distinto per ciascuna parte. Contenuto: *per la III classe*: Religione; Letture di storia, di geografia e di scienze naturali; Aritmetica e geometria; *per la IV classe*: Religione; Educazione civica, Letture di storia, di geografia, di scienze naturali e di igiene; Lingua italiana; Aritmetica e geometria; *per la V classe*. Religione; Educazione civica; Letture di storia, di geografia, di scienze naturali e di igiene; Lingua italiana; Aritmetica e geometria.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI LIBRI DI LETTURA

I e II classe. — Il volumetto per la I classe dovrà risolvere con razionale gradualità didattica il problema del progressivo apprendimento della lettura, offrendo agli alunni pagine attraenti, varie e illustrate con buon gusto iconografico. Si consiglia di integrare questa prima parte con un alfabetiere figurato.

Il volumetto per la II classe dovrà essere la naturale continuazione del precedente, soprattutto per quanto riguarda la gradualità nell'uso delle parole e dei costrutti in rapporto all'età degli alunni.

E' fatto divieto di includere, sia nel primo che nel secondo volumetto, pagine di carattere sussidiario (ad esempio di aritmetica) a qualsiasi titolo.

Entrambi i volumetti, pur nella loro elementarità, devono rispondere alle esigenze formative espresse nei programmi didattici, in particolare offrendo all'alunno motivo di richiamo alla sua esperienza.

III, IV, V classe. — L'opera, divisa nei tre volumetti prescritti, potrà avere forma antologica o di racconto continuato, ripartito in capitoli, o forma mista. Nella forma antologica o mista si dovrà ricercare la massima coordinazione tra le parti, ad evitare il più possibile una compilazione frammentaria. Occorre, in sostanza, che l'opera miri organicamente ad approfondire e ad ampliare via via la sfera dell'esperienza del fanciullo, rappresentandogli in forma suggestiva anche i problemi della vita individuale e sociale.

Si tenga presente che il libro di lettura deve essere un efficiente strumento di educazione linguistica. Da ciò la necessità che sia scritto in buona lingua e offra, se antologico, non soltanto prose e poesie di autentico valore artistico, ma anche aderenti linguisticamente e per contenuto alla mentalità ed alla sensibilità del fanciullo e perciò in armonia anche con l'attività scolastica del periodo in cui il libro viene usato, vista nel suo complesso.

Si eviti però di appesantire il libro di lettura con riassunti dei racconti e delle poesie, con l'indicazione di esercitazioni, con dizionarietti d'appendice o altro, lasciando all'insegnante e agli alunni stessi ogni iniziativa in merito.

Le illustrazioni, in bianco e nero o a colori, dovranno sobriamente commentare il testo, e potranno anche riprodurre opere d'arte, purchè l'esecuzione avvenga con perfezione tipografica.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL TESTO SUSSIDIARIO

Le indicazioni contenute nei programmi didattici, mentre offrono una direttiva adeguata per la ripartizione della materia nei tre volumetti, lasciano a questo proposito un margine di libertà, che non presenta alcun inconveniente pratico, data la prescritta unità organica del testo sussidiario.

Religione (III, IV V classe). — Si fa diretto riferimento al testo dei programmi didattici.

Educazione civica (IV e V classe). — In forma discorsiva, scevra da qualsiasi esigenza di sistematicità, si offrano efficaci spunti di riflessione sui motivi fondamentali del programma di educazione morale e civile.

Letture di storia, geografia, scienze naturali (III, IV e V classe) e di igiene (IV e V classe). — Questa sezione del libro sussidiario potrà essere antologica, cioè costituita da brani scelti tratti da opere di divulgazione storica, geografica e scientifica, oppure essere scritta, in tutto o in parte, dall'autore o dagli autori collegati dell'opera.

Le letture prescelte dovranno limitarsi a póchi ma fondamentali fatti, episodi, esempi, aspetti e fenomeni relativi alla disciplina considerata: quel tanto cioè che basti a schiudere al fanciullo i primi orizzonti della cultura storica, geografica, scientifica.

E' fatto divieto di inserire nel testo qualsiasi trattazione manualistica a carattere sistematico, come tavole sinottiche, schemi, riassunti, passi informativi che sorpassino i limiti di brevissime e semplici didascalie ad eventuale collegamento tra lettura e lettura, ai fini di un'esposizione narrativa non troppo frammentaria e slegata.

Le illustrazioni, i grafici eventuali, le cartine devono avere carattere esplicativo e documentario.

Aritmetica e geografia (III, IV e V classe). Lingua italiana (IV e V classe). — Si abbandonino decisamente le trattazioni a base di regole, definizioni, dissertazioni teoriche. Tanto i testi di matematica quanto quelli di lingua, dovranno svolgere il relativo programma mediante graduate ed originali esercitazioni varie atte ad indurre l'alunno alla ricerca personale ed a consentirgli il consolidamento di quanto l'insegnante avrà avuto cura di sottoporre alla sua capacità di studio.

L'esattezza scientifica sia considerata elemento fondamentale anche nella compilazione di tali sezioni del sussidiario.

AVVERTENZE PER LA REALIZZAZIONE TECNICA DEI LIBRI DI TESTO

Illustrazioni. — Avendo presenti le precedenti avvertenze in materia, si raccomanda vivamente che le illustrazioni a colori risultino gradite all'occhio per l'armonia pacata e sobria delle tinte. Sono in ogni caso preferibili buone illustrazioni in bianco-nero a cattive illustrazioni a colori chiassosi e grossolani. Eccezione fatta per libri di lettura destinati alle prime due classi, si raccomanda di non sovrabbondare nelle illustrazioni, lasciando al testo stampato la sua naturale e preminente funzione istruttiva.

Caratteri e formato di stampa. — E' fatto divieto di usare il colore nella stampa dei caratteri, come pure di stampare su sottofondi colorati. Il corpo dei caratteri non dovrà essere inferiore ai 3 millimetri per i libri della prima e seconda classe, ai 2 millimetri e mezzo per quelli della III, IV e V classe. Nessun testo dovrà essere composto con righi a stampa di lunghezza superiore ai tredici centimetri e con pagine alte più di 20 centimetri (esclusi i margini bianchi tanto in larghezza che in altezza).

Numero delle pagine. — Per un opportuno equilibrio della produzione libraria dei testi scolastici destinati alle scuole elementari, soprattutto al fine di contenere entro equi limiti

il loro prezzo, si elenca qui di seguito il numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro (frontespizio e indice compresi, ma non compreso alfabetiere e cartine), facendo seguire, a semplice titolo di suggerimento, indicazioni sulla suddivisione del numero massimo delle pagine tra i vari volumetti che costituiscono ciascun libro:

libro di lettura per la I e II classe: pagine 272;
(I classe pagine 128, II classe pagine 144);
libro di lettura per la III, IV e V classe: pagine 512;
(III classe pagine 160, IV classe pagine 160, V classe pagine 192);
libro sussidiario per la III, IV e V classe: pagine 736;
(III classe pagine 192, IV classe pagine 256, V classe pagine 288).

Confezionatura. — I libri dovranno essere solidamente confezionati. Ma si sconsigliano, se devono incidere sensibilmente sul prezzo, copertine speciali che non trovano riscontro nella normale produzione libraria.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1389.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Cappellania curata di San Giacomo Apostolo, in contrada Mezzaterra del comune di Feltre (Belluno).

N. 1389. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre in data 3 maggio 1955, relativo all'erezione della Cappellania curata di San Giacomo Apostolo, in contrada Mezzaterra del comune di Feltre (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1390.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, denominata « Certosa di Vedana », con sede in località Mas del comune di Sospirolo (Belluno).

N. 1390. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa dell'Ordine dei Certosini, denominata « Certosa di Vedana », con sede in località Mas del comune di Sospirolo (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1391.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, con sede in Brescia.

N. 1391. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea, con sede in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1392.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Vergine Assunta, nella frazione Podio del comune di Benevagienna (Cuneo).

N. 1392. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mondovì in data 11 febbraio 1955, integrato con altro decreto di pari data e con postilla del 30 luglio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Vergine Assunta, nella frazione Podio del comune di Benevagienna (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1955, n. 1393.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma della Salute, in Bellavista di Portici (Napoli).

N. 1393. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma della Salute, in Bellavista di Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

LEGGE 18 gennaio 1956, n. 22.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56, al ruolo organico dei posti di professore della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è aggiunto un posto di ruolo di professore.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di assistente istituito con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, è aggiunto un posto di assistente ordinario.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 3.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ed alla relativa copertura si provvederà a carico delle dotazioni del capitolo n. 47 dello stato di previsione del

Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1955-56, e del corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1956

GRONCHI

SEGNI — GAVA — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1955.

Nomina di un componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;
Visto il proprio decreto 1° settembre 1948, con il quale è stato costituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Vista la designazione del Ministro per l'interno, relativa alla nomina del prefetto di 1ª classe dott. Edoardo Rotigliano a componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Roberto Foti, destinato ad altra sede;
Sentito il Presidente della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 ottobre 1955, il prefetto di 1ª classe dott. Edoardo Rotigliano è nominato componente effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del pari grado dottor Roberto Foti, destinato ad altra sede.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1955
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 74. — TEMPESTA

(189)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1955.

Nomina del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, nonchè la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 307, contenente norme relative al Commissario dello Stato per la anzidetta Regione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prefetto di 1ª classe dott. Manlio Binna cessa, a decorrere dal 23 ottobre 1955, dalle funzioni di Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che vengono assunte dalla stessa data dal prefetto di 1ª classe dott. Sante Iannoni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1955
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 61. — TEMPESTA

(192)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1955.

Conferma in carica del presidente del Consorzio per la zona industriale Apuana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, istitutivo del Consorzio per la zona industriale Apuana;
Vista la designazione effettuata dal Consiglio del consorzio suddetto, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo;

Decreta:

L'avv. Gurgo Salice Ermanno è confermato nella carica di presidente del Consorzio per la zona industriale Apuana, per il quadriennio 27 agosto 1955-26 agosto 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1955

Il Ministro: CORTESE

(219)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1956.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, col quale viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, ed approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di ricostituire il Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto, per il nuovo biennio;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Guasco dott. Ottavio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Ispettore del servizio agrario della provincia di Siena, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cecchi Luigi, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Siena;

Bruttini Ilio, in rappresentanza del comune di Siena;

Vannucci dott. Renzo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena;

Croci Onelio, in rappresentanza dell'Azienda autonoma di turismo di Siena;

Ricasoli barone Luigi, in rappresentanza degli industriali della provincia di Siena;

Celli Pietro, in rappresentanza dei commercianti della provincia di Siena;

Soderi Antonio, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Siena;

Bonnoli Antonino, in rappresentanza degli artigiani della provincia di Siena;

Pacciani Serafino, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Siena;

Cinughi De Pazzi avv. Alessandro, in rappresentanza della Società di esecutori di pie disposizioni di Siena;

Querci avv. Carlo, in rappresentanza del Consorzio agrario provinciale di Siena;

De Felici avv. Arturo, in rappresentanza del Consorzio vino chianti « colli senesi » Siena;

De Ricco Valdo di Riccardo, in rappresentanza della Banca popolare senese;

Bertolli comm. Francesco, in rappresentanza della Federazione italiana industriali produttori ed esportatori di vini, liquori ed affini;

Bozzini dott. Lidio, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Siena;

Marini Giorgio, in rappresentanza del comune di Poggibonsi;

Monni Fosco, in rappresentanza del comune di Montepulciano.

Il Consiglio dura in carica due anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 3 gennaio 1956

Il Ministro: CORTESE

(196)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Sappada.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 1° giugno 1951 e 25 marzo 1953, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Sappada;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Sappada, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Viste le osservazioni fatte dal sindaco del comune di Sappada in merito al vincolo in questione;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo sfondo imponente delle Alpi Carniche;

Decreta:

Tutto il territorio del comune di Sappada ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Sappada provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno

Seduta del 1° giugno 1951

Oggi, 1° giugno 1951, nella sala delle adunanze dell'Amministrazione provinciale di Belluno, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della Provincia.

(*Omissis*).

Vincolo paesistico all'intero territorio del comune di Sappada

Il presidente riferisce che la proposta di applicare all'intero territorio del comune di Sappada le disposizioni protettive del paesaggio stabilite dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, era stata presentata nella precedente seduta del 20 aprile scorso, proposta sulla quale la Commissione non ha potuto pronunciarsi per l'assenza del rappresentante del Comune interessato.

Chiede ora al commissario prefettizio di esporre il suo pensiero in merito. Il dott. D'Amore, commissario prefettizio di Sappada, si dichiara perfettamente d'accordo sulla necessità di salvaguardare l'incantevole paesaggio della conca di Sappada, da un disordinato possibile sviluppo edilizio o da uno sregolato taglio di conifere, costruzioni o tagli che potrebbero deturpare l'insieme paesistico, specie dai punti di vista più suggestivi del paese.

E tale disciplina e protezione egli considera indispensabile anche in considerazione che Sappada, quale azienda di soggiorno e di turismo, deve per legge obbedire anche alle norme di un proprio piano regolatore.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE,

Preso atto delle dichiarazioni del commissario prefettizio del comune di Sappada, ad unanimità esprime parere favorevole per l'estensione del vincolo paesistico a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'intero territorio del comune di Sappada;

Invita

l'Amministrazione comunale a trasmettere alla Soprintendenza ai monumenti di Venezia, con la domanda, una planimetria estratto della mappa catastale, alcune fotografie panoramiche e, in triplice copia, l'elenco nominativo dei proprietari ai quali dovrà essere notificato il vincolo, con la indicazione, per ciascuno, delle proprietà confinanti.

Il presidente: DA BORSO

Il segretario: Emilio GIRO

Verbale n. 10 della seduta del 25 marzo 1953

Oggi, venticinque marzo dell'anno millenovecentocinquantatrè, nella sala delle adunanze dell'Amministrazione provinciale di Belluno, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della Provincia.

(*Omissis*).

Riconosciuta la validità dell'adunanza, il presidente dichiara aperta la discussione sul primo argomento:

1) Vincolo panoramico dell'intera zona di Sappada.

Su invito del presidente, il segretario dà lettura del verbale della Commissione, in data 1° giugno 1951; nel quale veniva espresso parere favorevole per la estensione del vincolo paesistico a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'intero territorio del comune di Sappada. Veniva, con quella occasione, invitata l'Amministrazione comunale a trasmettere alla Soprintendenza ai monumenti di Venezia la regolare domanda corredata dai documenti di rito.

Il sindaco di Sappada, nel dare assicurazione in proposito, richiama la benevola attenzione della Soprintendenza sul fatto che a Sappada le nuove costruzioni non sempre tengono conto del vincolo paesistico e delle esigenze conseguenti allo stato di tutela delle bellezze naturali. Il fatto è grave, ed è per questo che il sindaco, interprete dei sentimenti dell'intera Amministrazione, rivolge alla Soprintendenza, rappresentata in questa sede dal prof. Rossi, il più vivo appello affinchè l'intera zona di Sappada sia oggetto di particolare sorveglianza da parte della Soprintendenza stessa.

Il prof. Rossi fornisce, in proposito, le più ampie assicurazioni.

Aderendo alla proposta del presidente;

LA COMMISSIONE PROVINCIALE

conferma quanto in precedenza deliberato nella seduta del 1° giugno 1951, esprimendo parere favorevole per l'estensione del vincolo paesistico, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'intero territorio del comune di Sappada.

(*Omissis*).

(195)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1956.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 aprile 1955, col quale è stato nominato il Comitato speciale della Cassa predetta;

Vista la lettera di designazione, in data 29 dicembre 1955, della Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Decreta:

Il dott. Mario Mari è chiamato a far parte del Comitato speciale della Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del prof. Salvatore Papa, deceduto.

Roma, addì 7 gennaio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(125)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 22 dicembre 1955.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Perugia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla istituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia emanato in data 9 dicembre 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Luigi Calzoni;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946 concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli Enti ed Uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto, avendo rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Perugia, ha successivamente provveduto alla sistemazione delle sopravvenute pendenze fiscali;

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia n. 8 del 7 agosto 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo realizzato.

Banche	L.	161.590,80
Debitori	»	3.176.262,82
Immobilizzi	»	440.256 —
	L.	3.778.109,62
Contributi Consocarni a copertura deficit finale	L.	202.378 —
	L.	3.980.487,62

Passivo liquidato.

Creditori	L.	1.969.342,08
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	537.460,20
b) altri oneri	»	1.473.685,34
	L.	3.980.487,62

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale fra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Perugia è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura a pareggio del Co.Pro.Ma. di Perugia deliberato dal commissario liquidatore, secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Perugia saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 22 dicembre 1955

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano di ricostruzione di Castelnuovo di Garfagnana

Con decreto Ministeriale 12 gennaio 1956, n. 182, sono state approvate, previa decisione sull'opposizione presentata, e con una limitazione, quattro varianti al piano di ricostruzione di Castelnuovo di Garfagnana, vistate in due planimetrie in scala 1 1000.

Per l'esecuzione di dette varianti, resta fermo il termine fissato per l'esecuzione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 3 settembre 1958.

(200)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 161 — Data 23 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Rozzi Francesco fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 54.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 33 - Data 17 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Lorenzoni Fabio fu Giacomo - Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 8600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 618 — Data: 8 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Firenze - Intestazione: Comune di Prato — Titoli del Debito pubblico misti 11 - Capitale L. 222.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 619 — Data 8 giugno 1942 - Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Comune di Prato - Titoli del Debito pubblico nominativi 2 - Rendita L. 458.50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 620 — Data 8 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Firenze - Intestazione: Comune di Prato - Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 - Rendita L 27

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data 12 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Celle Giulia fu Carlo — Titoli del Debito pubblico nominativo 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1656 — Data 4 maggio 1955 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma - Intestazione: Li Gotti Eduardo fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 239 — Data 4 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Annaruma Carlo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 16 — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 595 — Data 16 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Di Maria Elvira fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 72 — Data 8 marzo 1955 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: Pellegrinelli Paolo fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 569 Data 10 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Zenzino Arnolfo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 216 - Data: 19 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria pro-

vinciale di Caserta — Intestazione: d'Anna Giuseppe, Preside Istituto Tecnico Commerciale di Caserta — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1846 — Data: 31 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lalli Sante di Sabatino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 14.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 29 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Fusacchia Zelinda fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 303 — Data: 25 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Santosuosso Antonio di Gennaro — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 — Capitale L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1512 — Data: 19 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Dell'Olmo Vincenzo di Benedetto — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 188 — Data: 18 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Pandolfi de Rinaldis Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 191 — Data: 22 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Bottos Vittoria Maria — Titoli del Debito pubblico: al portatore 30 — Capitale L. 33.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data 22 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Iacovone Biagio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 15 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Delfino Filippo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1179 — Data 4 maggio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Cristando Margherita fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 16 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Maccioni Alessandro fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 gennaio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 19 gennaio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,96	624,92	624,90	624,95	624,80	624,95	624,92	624,95	624,96	624.93
$ Can.	626 —	625,875	626 —	626 —	626 —	625,90	626 —	626 —	626 —	625,60
Fr. Sv. lib.	145,82	145,82	145,82	145,85	145,80	145,82	145,83	145,85	145,80	145,82
Kr. D.	90,70	90,76	90,85	90,85	90,76	90,70	90,90	90,85	90,72	90,75
Kr. N.	87,56	87,63	87,70	87,72	87,46	87,57	87,68	87,72	87,58	87,65
Kr. Sv.	120,55	120,67	120,78	120,75	120,53	120,55	120,80	120,75	120,55	120,60
Fol.	165,03	165,20	165,28	165,27	165,20	165,05	165,25	165,27	165,05	165,15
Fr. B.	12,54	12,54	12,56	12,56	12,55	12,54	12,55	12,56	12,54	12,55
Fr. Fr.	177,80	178 —	178,10	178,15	178,10	177,80	178,15	178,15	177,83	178,05
Fr. Sv. acc.	143,05	143,18	143,15	143,26	143,10	143,07	143,23	143,26	143,07	143,20
Lst.	1752,25	1753,875	1754,75	1754,75	1753,75	1752,50	1754,75	1754,75	1752,50	1754,50
Dm. occ.	149,22	149,38	149,52	149,54	149,40	149,22	149,50	149,54	149,25	149,40

Media dei titoli del 19 gennaio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,10
Id. 5 % 1936	93,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 gennaio 1956

1 dollaro USA.	624,935
1 dollaro Can.	626 —
1 Fr. Sv. lib.	145,84
1 Kr. Dan.	90,875
1 Kr. Norv.	87,70
1 Kr. Sv.	120,775
1 Fol.	165,26
1 Fr. bel.	12,555
100 Fr. Fr.	178,15
1 Fr. Sv. acc.	143,245
1 Lst.	1754,75
1 Marco ger.	149,52

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	489123	945 —	Cavallo *Cataldo* fu Francesco, dom. a San Marzano di San Giuseppe (Taranto), vincolato a favore della Congrega di carità di Taranto.	Cavallo *Giuseppe Cataldo* fu Francesco, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	823828	3.500 —	Del Genio Rosina di Vincenzo, moglie di Franchomme Giuseppe, dom. in Lauro (Avellino), vincolato per dote, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Del Genio Vincenzo fu Felice e *De Ciuciis* Maria fu Sebastiano.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Del Genio Vincenzo fu Felice e *De Ciuceis* Maria fu Sebastiano.
Id.	828507	3.500 —	Del Genio Emma Carmela di Vincenzo, nubile dom. in Carbonara di Nola (Napoli), vincolata per dote, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Del Genio Vincenzo fu Felice e *de Ciuccis* Maria fu Sebastiano.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	854896	3.500 —	Del Genio Angelina di Vincenzo, dom. a Carbonara di Nola (Napoli), vincolata per dote, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	1607	25.000 —	Mangini Anna Laura di Giuseppe, *nubile*, dom. a Napoli, con usufrutto a Corradini Pierina fu Giovanni vedova Borrelli, dom. a Napoli.	Mangini Anna Laura di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli, con usufrutto come contro.
Id.	9879	10.000 —	Pedio *Adriana* fu Kalaieff Ivano, minore sotto la patria potestà della madre Cordella Pasqualina di Francesco, dom. a Roma.	Pedio *Maria Giuseppa Adriana* fu Kalaieff Ivano, ecc., come contro.
Id.	9880	5.000 —	Pedio Ivana e *Adriana* fu Kalaieff *Ivano*, minori sotto la patria potestà della madre Cordella Pasqualina di Francesco, dom. a Roma.	Pedio Ivana e *Maria Giuseppa Adriana* fu Kalaieff Ivano, ecc., come contro.
B. T. N. 4 % (1934) Serie H	319	400 —	Ciciriello Mario fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Ventola Nunzia fu Francesco vedova Ciciriello, dom. a Bari, con usufrutto a quest'ultima.	Ciciriello Mario fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Ventola Nunzia fu Francesco vedova Ciciriello, dom. a Bari, con usufrutto a quest'ultima.
Id. Serie I	278	140 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 gennaio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(152)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per il conferimento di nove borse di studio da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi nella lotta contro la tubercolosi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta l'opportunità ai fini della lotta contro la tubercolosi di bandire un concorso per il conferimento di nove borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi da assegnarsi a medici chirurghi iscritti nell'albo professionale addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi o che, comunque dimostrino di possedere una speciale preparazione nella materia anzidetta;

Visto l'art. 282 *d*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 31 ottobre 1937, contenente norme per la concessione di borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio n. 253;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 20 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1951, registro n. 46 Presidenza, foglio n. 8, in data 8 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1953, registro n. 79 Presidenza, foglio n. 239, contenenti modifiche alle norme di concessione delle borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 giugno 1954, n. 368 e 20 ottobre 1954, n. 1035, contenenti norme per le documentazioni da produrre alle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di nove borse di studio, una per l'estero di L. 400.000 e otto per l'Italia di L. 100.000, per addestramento di medici chirurghi nella lotta contro la tubercolosi (art. 282-*d* del testo unico delle leggi sanitarie).

Possono concorrere all'assegnazione delle borse i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, inscritti nell'albo professionale ai sensi del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, i quali siano già addetti ad istituzioni e servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della tubercolosi.

Le otto borse di studio per l'Italia saranno assegnate agli otto concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di volere effettuare il tirocinio presso un istituto nazionale e che abbiano riportato la migliore votazione in base al giudizio dell'apposita Commissione.

La borsa per l'estero sarà concessa a favore di quel sanitario, che abbia specificatamente indicato nella domanda di voler frequentare un istituto estero e che abbia conseguito la migliore votazione fra i concorrenti alle borse di studio medesime.

Ciascun sanitario potrà chiedere con la stessa domanda di concorrere sia alle borse per l'Italia che a quelle per l'estero; in tal caso, sarà tenuto ad indicare l'ordine di preferenza.

Art. 2.

Gli aspiranti alla concessione delle borse di studio dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — Segretariato generale — non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta legale da L. 200, precisante se intendono concorrere alla borsa di studio per l'estero, a quelle per l'Italia o ad ambedue; in quest'ultimo caso dovrà anche indicarsi l'ordine di preferenza tra le borse stesse.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare il nome e cognome, la paternità e maternità, il luogo e la data di nascita, l'esatto domicilio e lo stato di famiglia.

Dovranno inoltre, dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) le eventuali condanne penali riportate;

c) l'avvenuto conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche dell'abilitazione all'esercizio professionale;

d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

e) l'iscrizione nell'albo professionale.

La domanda di cui sopra dovrà essere corredata dai titoli accademici scientifici e di carriera, atti a dimostrare la speciale competenza nel campo della tubercolosi (avvertendo che di ognuna delle eventuali pubblicazioni dovranno essere esibite cinque copie), nonchè da un elenco in sei esemplari di tutti i titoli summenzionati.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno, infine, indicare:

a) l'istituto specializzato presso cui intendono perfezionarsi, allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'istituto stesso;

b) se hanno già fruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno all'Alto Commissariato dopo la scadenza del termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 3.

Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sarà chiamata a presentare una graduatoria di merito dei concorrenti.

La Commissione sarà composta:

a) dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore capo dell'Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) dal capo della Divisione tecnica per la lotta contro la tubercolosi presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

d) da un professore universitario di tisiologia;

e) da un professore universitario di igiene;

f) da un funzionario amministrativo di gruppo *A*, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in qualità di segretario.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (Segretariato generale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale penale;

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria (in originale o in copia notarile);

e) copia del foglio matricolare, dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 5.

I vincitori delle borse di studio per l'Italia dovranno impegnarsi a frequentare, a scopo di studio, un istituto italiano di riconosciuta importanza e specializzato nel campo della tubercolosi, per un periodo di tempo non inferiore a mesi due.

Il vincitore della borsa di studio per l'estero dovrà pure impegnarsi a frequentare, a scopo di studio, un istituto estero di riconosciuta importanza e specializzato nel campo della tubercolosi, per un periodo non inferiore a mesi tre.

Il candidato vincitore della borsa di studio per l'estero, prima di poter conseguire l'assegnazione della borsa di studio dovrà dare dimostrazione di conoscere la lingua della nazione dove intende recarsi per il tirocinio o almeno una o più delle seguenti quattro lingue: inglese, francese, tedesco o spagnolo.

Qualora il candidato vincitore della borsa di studio per l'estero non dia prova di conoscere sufficientemente la lingua ai fini dell'espletamento del suo tirocinio, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica provvederà all'assegnazione della borsa di studio al successivo graduato.

Al termine del tirocinio di studio e, in ogni caso, non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del dirigente dell'Istituto attestante il periodo di frequenza e la assiduità del sanitario.

Art. 6.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio viene pagata al termine del tirocinio. E' in facoltà dell'Alto Commissariato di accordare una anticipazione sull'ammontare della somma a richiesta dell'interessato.

Art. 7.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio dovranno essere notificati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a mezzo del prefetto della Provincia, in cui trovasi l'istituto frequentato, o a mezzo della competente autorità consolare, quando trattasi di istituto all'estero.

Art. 8.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono all'Alto Commissariato la prova di essersi recati nella sede prescelta, salvo legittimo impedimento, entro un mese (entro tre mesi se trattasi di istituto all'estero) dal conferimento della borsa stessa o il cui tirocinio abbia dato luogo a rilievi o a contestazioni di inadempienza alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1955
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 32

(208)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a sedici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1955, registro n. 21, foglio n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1955, n. 138, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di capotecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami a sedici posti di capotecnico aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1955, è costituita come appresso:

Presidente
Tolino ing. Umberto, ten. generale G.A.r.i.

Membri
Casaburi dott. Manlio, ispettore generale;
Noto ing. Pietro, colonnello G.A.r.i.;
Lemmi prof. Pietro, ordinario negli Istituti tecnici industriali;
Minisola prof. Ferruccio, ordinario negli Istituti tecnici industriali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere dell'Amministrazione aeronautica dott. Calcedonio Imburgia.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956
Registro n. 14, foglio n. 262

(206)

Costituzione della Commissione esaminatrice per il concorso per esami a dodici posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1955, registro n. 21, foglio n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1955, n. 138, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso per esami a dodici posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Tolino ing. Umberto, ten. generale G.A.r.i.

Membri:
Casaburi dott. Manlio, ispettore generale;
Noto ing. Pietro, colonnello G.A.r.i.;
Lemmi prof Pietro, ordinario negli Istituti tecnici industriali;
Minisola prof. Ferruccio, ordinario negli Istituti tecnici industriali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal consigliere dell'Amministrazione aeronautica dott. Calcedonio Imburgia.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1956
Registro n. 14, foglio n. 263

(207)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 889/3ª San. del 30 dicembre 1954;

Vista la graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee in detto concorso ostetrico formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.50/9523 del 16 giugno 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti riconosciute idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Baccanelli Valentina punti 52,09
2. Bianchini Alba » 51,28
3. Garò Amalia Bice » 50,62
4. Saviola Franca » 50,19
5. Galli Licia 50,12
6. Favalli Almerina Luigia » 49,75
7. Di Ciolla Giacomina » 48,65
8. Soru Concetta » 47,62
9. Manzini Clara » 47,40
10. Vincenzi Vanna » 47,15
11. Mantovani Carmen » 46,60
12. Giacomazzi Carmen » 46,15
13. Baldoni Elda » 46,00
14. Patti Gaetana » 45,22
15. Moretti Nives » 44,56
16. Gavioli Liliana » 43,93
17. Alterio Adelaide » 43,90
18. Buscherini Luisa » 43,68
19. Cervi Marsiglia » 43,12
20. Romani Carla » 41,35
21. Romagnoli Maria » 41,32
22. Tagliapietra Luigia » 40,87
23. Boncinelli Mara » 40,21
24. Sanna Agnese » 40,06
25. Sanna Anacleta » 38,88

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 22 dicembre 1955

p. *Il prefetto*: DE LORENZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio odierno decreto di pari numero, relativo alla approvazione della graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia, bandito con decreto prefettizio n. 889/3ª San. del 30 dicembre 1954;

Vista l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta da ogni candidata risultata idonea;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Le seguenti concorrenti risultate idonee sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Baccanelli Valentina: Villagrande Strisaili;
2) Bianchini Alba: Sindia;
3) Garò Amalia Bice: Montresta;
4) Saviola Franca: Ottana.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna » ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Nuoro e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 22 dicembre 1955

p. *Il prefetto*: DE LORENZO

(161)

PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 68354/III in data 31 dicembre 1954, con il quale venne bandito un concorso per cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1954;

Visti i verbali dei lavori all'uopo condotti dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto 7 giugno 1955, numero 340/2.15/1660, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e riconosciuta la regolarità delle operazioni d'esame;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gorio Gian Carlo punti 57,479
2. Rizzardi Bruno » 56,059
3. Gorlani Umberto » 55,647
4. Mangili Piero » 55,572
5. Piquè Ilio » 55,260
6. Cadeo Giovanni » 55,227
7. Colosio Renato » 54,958
8. Dolcera Mario » 54,947
9. Roncali Riccardo » 54,895
10. Carletti Giuseppe » 54,854
11. Carletti Pietro » 53,546
12. Moneghini Achille » 53,434
13. Torri Bartolo » 53,402
14. Lazzari Geminiano » 53,292
15. Falsoni Sergio » 53,177
16. Bordonali Mario » 53,075
17. Panina Gian Franco » 52,930
18. Sangalli Gian Luigi » 52,562
19. Ravignani De Piacentini G. Franco » 52,061
20. Valzorio Ferdinando » 52,020
21. Pirovano Pier Carlo » 51,249
22. Paterlini Gian Franco » 51,125
23. Scanzi Giovanni » 50,906
24. Medaglia Carlo » 50,864
25. Angeli Giovanni » 50,802
26. Mancini Efrem » 50,494
27. Roversi Giacomo » 50,008
28. Franguelli Eugenio » 49,833
29. Toni Mario » 49,671
30. Guadagnini G. Battista » 49,624
31. Visini Francesco » 49,364
32. Fappani Paolo » 49,360
33. Trovarelli Giuseppe » 49,291
34. Magri Franco » 49,072
35. Taccagni Antonio » 48,855
36. Cantoni Giuseppe » 48,777
37. Fasani Mario » 48,656
38. Beninato Paolo » 48,567
39. Filippini Luigi » 48,496
40. Negretti Franco 48,135
41. Ghida Franco » 48,114
42. Segalini Enrico » 47,916
43. Andreani Venando » 47,901
44. Cacciani Luigi » 47,893
45. Cosentino Antonio » 47,884
46. Bonsignori Luigi 47,864
47. Vallis Pietro » 47,125
48. Albertini Arturo » 47,041
49. Galli Battista » 46,531
50. Brega Angelo » 46,500
51. Lovrovich Stellio » 46,500
52. Giuliani Guido » 46,208
53. Berto Arthos » 46,000
54. Sigoli Bruno » 45,874
55. Di Iorio Alberto » 45,564
56. Biagini Franco » 45,435
57. Albanesi Aurelio » 45,421
58. Ciola Gualtiero » 45,375
59. Alberti Attilio » 45,336
60. Brugnara Giuseppe 45,316
61. Noli Camillo » 45,289

62. Covi Claudio punti 45,281
63. Benedetti Agostino » 45,250
64. Gerolà Bernardo » 44,625
65. Piaser Dino » 44,552
66. Palotta Pietro » 44,145
67. Tosoni Fernando » 44,083
68. Cerri Eugenio » 44,000
69. Brovazzo Bruno » 43,708
70. Rusconi Luigi » 43,634
71. Bandirali Mario » 43,496
72. Scaramagli Nerio » 43,437
73. Zani Pietro » 43,270
74. Festa Francesco » 43,250
75. Marinoni Angelo » 43,218
76. De Guelmi Marco » 43,159
77. Mazzera Faustino » 42,885
78. Mazzotti Angelo » 42,854
79. Santi Luigi » 42,520
80. Borgnolo Carlo » 42,415
81. Ferrari Angelo » 42,405
82. Viani Carlo » 42,375
83. Vianini Gino » 42,187
84. Guarnieri Pietro » 42,051
85. Stefanini Amilcare » 41,875
86. Marchi Emilio » 41,806
87. De Camillis Tullio » 41,780
88. Gelmetti Natalino » 41,447
89. Tedeschi Alfredo » 41,312
90. Uggetti Mario » 41,000
91. Manelli Luigi » 40,750
92. Diamanti Maurizio » 40,728
93. Donada Realdo » 40,628
94. Azzi Luigi » 40,547
95. Schiavi Celi Coriolano » 40,500
96. Rizzi Giovita » 40,375
97. Gasperoni Giorgio » 40,345
98. Cecchini Domenico » 40,288
99. Lorenzi Armando » 40,222
100. Ferrari Luigi fu Cristoforo » 40,062
101. Morandini Simone » 40,062
102. Bresciani Bruno » 40,000
103. Facchi Francesco » 39,833
104. Benvenuti Riccardo » 39,627
105. Toloni Achille » 39,395
106. Gatti Mario » 39,087
107. Scalvi Giovanni » 39,000
108. Moschini Egidio » 38,963
109. Clementi Egidio » 38,708
110. Lupi Gian Pietro » 38,615
111. Baraldi Augusto » 38,437
112. Bersini Pietro » 38,312
113. Zanoni Francesco » 38,271
114. Dolci Gian Carlo » 38,166
115. Rizzolo Ferruccio » 37,875
116. Spagnoli Dario » 37,593
117. Gozo Benedetto » 37,541
118. Rossi Costantino » 37,177
119. Pizzaia Silvio » 37,156
120. Doninelli Mario » 37,062
121. Zani Leonida » 36,562
122. Ruffini Sergio » 36,500
123. Mulloni Girolamo punti 36,458
124. Maggioni Mario » 36,375
125. Buratto Licinio » 36,166
126. Ceccato Giusto » 36,031
127. Taborelli Giusto » 35,937
128. Zambello Benito » 35,000
129. Mori Luigi » 35,000
130. Piccinelli Stefano » 35,000
131. Omodei Luciano » 35,000
132. Pigato Leandro » 35,000

Il presente decreto verrà pubblicato per otto giorni all'albo della Prefettura e a quello dei Comuni interessati; esso verrà altresì inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Brescia, addì 5 gennaio 1956

Il prefetto: TEMPERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso bandito con decreto prefettizio n. 68354 in data 31 dicembre 1954, per n. 5 posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1954;

Viste le domande dei candidati, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Considerato che sono state osservate le norme sulla preferenza assoluta e sulla precedenza a parità di merito;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 44, 46, 53 e 55 del regolamento per i concorsi dei sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

a) I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine della graduatoria, vincitori della condotta veterinaria del Comune o Consorzio a fianco di ciascuno indicata:

1) Gorio dott. Giancarlo: Manerbio-Bassano Bresciano (Consorzio);

2) Rizzardi dott. Bruno: Passirano-Ome-Paderno Franciacorta-Monticelli Brusati (Consorzio);

3) Gorlani dott. Umberto: Borgosatollo;

4) Piquè dott. Ilio: Pedergnaga Oriano;

5) Cadeo dott Giovanni: Offlaga.

b) Al concorrente Mangili dott. Piero, classificatosi al 4° posto della graduatoria, non è assegnata alcuna condotta perchè quelle richieste sono state conferite a concorrenti che lo precedono nella graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 5 gennaio 1956

Il prefetto: TEMPERINI

(224)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.